

Rif. COM 20240924 1

COMUNICATO STAMPA NO AD OBBLIGHI REGIONALI E ALLA SCHEDATURE DEGLI STUDENTI

Rimini, 23 SETTEMBRE 2024

Oggi 23 settembre 2024 l'Associazione COMILVA Odv, assistita dall'Avv. Alessandro Gaetani, ha depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale una propria opinione in qualità di Amicus Curiae nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale n. 26/2024 promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Puglia.

L'impugnativa statale riguarda, in particolare, LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE dell'Articolo 1 della Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 30 giugno 2024, recante la "Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate e misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano, HPV, e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato, VRS - bronchiolite)".

La norma contestata introduce alcuni obblighi documentativi e dichiarativi a carico degli studenti pugliesi, il cui assolvimento condiziona, subordinandola, l'iscrizione ai percorsi di istruzione.

Gli obblighi in questione si palesano come inutilmente vessatori, soprattutto se rapportati al paternalistico inciso della norma, che recita: "nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile". Sicchè, in Puglia, secondo il legislatore regionale, la libertà e l'affidabilità delle relazioni giovanili dipenderebbero dall'ottemperanza di nuovi obblighi, a loro volta asseritamente finalizzati a rendere capillare il dovere di informazione da parte delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione anti-HPV.

Il proposto "dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche" viene infatti ribaltato dal legislatore pugliese sui destinatari dell'informazione, cioè gli studenti, per i quale viene concepito specularmente un dovere ad essere informati, che si declina mediante l'adempimento di obblighi documentativi e dichiarativi, pena il mancato accesso ai percorsi di istruzione.

Da ciò conseque l'irragionevolezza della norma e la sua insostenibilità giuridica: più che all'assolvimento di un dovere informativo a favore degli studenti, la norma pare rispondere ad altre finalità, che assomigliano ad una schedatura della platea scolastica, una sorta di censimento di coloro i quali, a priori, rifiutano di condividere informazioni circa il proprio stato vaccinale con l'amministrazione, con l'aggravante che tale compito lo si conferisce, contra legem, alle autorità scolastiche ed accademiche.

La norma si pone inoltre in contrasto con l'Art. 34 della Costituzione per cui "la scuola è aperta a tutti" ed è palese anche la violazione dell'Art. 3 della Costituzione, essendo evidente come la norma regionale introduca un trattamento diseguale per i discenti pugliesi rispetto ai discenti del resto del territorio nazionale.

Codice Fiscale: 91128880407